

**UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA**  
**CONTRATTO DI RICERCA TRA LA SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI**  
**PRODOTTI DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO E LA**  
**FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR ONLUS**

Con il presente Contratto nella forma della scrittura privata, redatto in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritto in data 28/02/2019

tra

Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università di Camerino C.F. n. 81001910439, P.I. n. 00291660439, rappresentata dal Direttore Generale dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno (RC) il 16 agosto 1967 CF: TDSVCN67M16I725I, domiciliato per la sua carica a Camerino (MC) P.za Cavour 19/F e come tale autorizzato alla stipula di contratti e convenzioni;

e

Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, C.F. n. 93101340615 con sede in Pozzuoli, via Pendio San Giuseppe n 1, rappresentata da Margherita Luongo, nata a Napoli il 04/02/1977 CF LNGMGH77B44F839V, munita dei necessari poteri, nel prosieguo del presente atto denominata "Fondazione Maria Guarino Amor Onlus" o "Committente"

(di seguito denominate singolarmente e/o congiuntamente "la Parte" e/o "le Parti")

e

Il Direttore pro-tempore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Prof. Francesco Amenta, nato a Nuoro (NU) il 20/07/1953, C.F.: MNTFNC53L20F979T, domiciliato per la sua carica a Camerino presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute a garanzia dell'oggetto contrattuale e del rispetto dello svolgimento delle attività scientifiche previste unitamente al responsabile scientifico che firma in calce al presente Contratto

**premesse che**

- ✓ Fondazione Maria Guarino Amor Onlus ha esigenza di affidare ad UNICAM attività di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza relativamente alle tematiche oggetto del progetto denominato "Ossigeno ozonoterapia in combinazione con cannabidiolo e melatonina nell'adenocarcinoma duttale pancreatico umano", come deliberato da CDA in data 17/12/2018;
- ✓ ai sensi della L. 168/89, "le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica"; la L. 370/99 ha modificato la disciplina in materia di ricerca conto terzi, rimettendo tale materia alla autonoma determinazione degli Atenei;
- ✓ lo Statuto UNICAM, che disciplina le attività dell'Ateneo, prevede la possibilità di eseguire



attività di ricerca e consulenza mediante contratti con aziende private e pubbliche e tale previsione è presente altresì nel Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, conto terzi, di consulenza, di servizio e di formazione, emanato il 11/04/2014;

- ✓ la Scuola nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate anche alle attività che la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus intende sviluppare;
- ✓ la Scuola dispone di personale ed attrezzature necessarie per condurre tale ricerca;
- ✓ il Prof. Massimo Nabissi, in qualità di responsabile scientifico delle attività di cui al presente Contratto di ricerca, ai sensi delle funzioni civilistiche stabilite dal D.M. 363/98, partecipa alla stipula del presente documento;
- ✓ il Consiglio della Scuola, nella seduta n. 98 del 13/02/2019 ha autorizzato ed approvato la presente proposta di Contratto dando mandato al Direttore e al Dirigente di apportare alla bozza esaminata, depositata agli atti della Segreteria Amministrativa, le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie ed opportune in fase di stipula.

**Tutto ciò premesso, tra le parti così come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Tutto quanto precede è parte integrante e sostanziale della presente convenzione e con esso unico contesto.

#### **Art. 2 – Oggetto della ricerca**

1. La **Fondazione Maria Guarino Amor Onlus** affida alla Scuola, che accetta, l'incarico di eseguire le attività scientifiche riguardanti "Ossigeno ozonoterapia in combinazione con cannabidiolo e melatonina nell'adenocarcinoma duttale pancreatico umano" di cui al progetto descritto al successivo art. 3. Il presente Contratto non limita in alcun modo la libertà del personale partecipante al Progetto di Ricerca di impegnarsi in altra attività di ricerca.

#### **Art. 3 – Programma dettagliato della ricerca**

Lo scopo di questo progetto sarà quello di evidenziare il ruolo dell'ozonoterapia (OT) in combinazione e non con Cannabidiolo (CBD) e Melatonina pura, in due linee cellulari di PDAC, mantenute in coltura in condizioni di normossia ed ipossia. In particolare gli esperimenti che saranno svolti sono descritti nell'allegato A.

#### **Art. 4 – Responsabili**

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione della presente convenzione sono:
  - il Prof. Massimo Nabissi per la Scuola di seguito indicata come "Responsabile della ricerca", il quale risponderà in nome e per conto della Scuola nei confronti della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus per la gestione della ricerca in modo conforme al programma concordato;



- la Dott.ssa . Margherita Luongo per la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus.

Le Parti potranno, in qualunque momento, sostituire il proprio Responsabile del Progetto dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

• **Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. A titolo di corrispettivo globale per l'esecuzione delle attività di ricerca previste dalla presente convenzione, La Fondazione Maria Guarino Amor Onlus verserà alla Scuola l'importo di Euro 26.760,00 (ventiseimilasettecentosessantaeuro) più IVA come per legge, in due soluzioni, la prima corrispondente all' 80% del corrispettivo alla sottoscrizione del presente contratto, la seconda pari al 20% alla consegna della relazione finale.
2. A pagamento avvenuto a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria acceso presso UBI Banca filiale di Camerino (codice IBAN: IT92D0311168830000000001885), la Scuola emetterà regolari fatture che dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [amoronlus@pec.it](mailto:amoronlus@pec.it); inviando altresì copia in formato pdf sulla posta elettronica ordinaria della Onlus.

**Art. 6 – Durata, rinnovo, luogo di esecuzione e divieto di cessione e penali**

1. La durata della presente convenzione è di due anni a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti. Il rinnovo sarà autorizzato solo laddove gli impegni derivanti dal precedente Contratto siano stati integralmente onorati e terminati. Il versamento della seconda rata del corrispettivo di cui all'art. 5 è subordinato alla consegna da parte della Scuola della relazione finale di cui all'art. 7.
2. La ricerca verrà svolta dalla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus presso laboratori e presso la Scuola dell'Università di Camerino in particolare presso i laboratori in cui opera il Prof. Massimo Nabissi.

La Scuola non potrà cedere ad altri l'esecuzione di tutta o parte della ricerca oggetto della convenzione senza il consenso scritto della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus.

**Art. 7 – Relazioni o rapporti tecnici**

La Scuola, e per essa il Responsabile scientifico, è tenuta a redigere una relazione finale, che dovrà essere consegnata alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus entro il 1/12/2021.

**Art. 8 – Risultati e pubblicazione**

1. Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze di cui la Scuola entrerà in possesso in via diretta o indiretta nell'ambito del programma di ricerca oggetto della presente convenzione, saranno di proprietà congiunta dell'Università e della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso scritto di entrambi, che non sarà irragionevolmente negato e sarà legato a strette considerazioni sulla tutelabilità della proprietà industriale. La



Scuola conviene che l'obbligo della riservatezza è fondamentale nell'espletamento dell'attività relativa all'esecuzione del programma di ricerca.

2. La Fondazione Maria Guarino Amor Onlus avrà il diritto di utilizzare in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione di sorta i risultati, conoscenze ed applicazioni della ricerca, nello svolgimento della propria attività indicando, in caso di divulgazione degli stessi, la Scuola quale ente esecutore delle attività di ricerca in oggetto.
3. La Scuola, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati per scopi di ricerca.
4. La Scuola dovrà sottoporre alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus la documentazione completa sui risultati che intende pubblicare. La Fondazione Maria Guarino Amor Onlus farà pervenire per iscritto le sue osservazioni o il suo assenso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pubblicazione o presentazione avanzata dalla Scuola. Ove la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Scuola potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione o presentazione dei risultati. Decorsi due anni dalla stipula del Contratto, la Scuola potrà comunque pubblicare o divulgare i risultati della ricerca anche in assenza della autorizzazione.

In qualsiasi pubblicazione dovrà essere sempre fatta menzione della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus quale patrocinante del programma di ricerca. La Scuola, s'impegna comunque a richiedere la pubblicazione, su riviste impattate ed indicizzate dei risultati della ricerca nel rispetto della tempistica imposta dal deposito di eventuale privativa industriale.

#### **Art. 9 – Brevetti**

1. Fermo restando che il diritto di brevettare un'invenzione realizzata da personale dell'Università nell'ambito di una attività di ricerca finanziata da terzi spetta all'Università ai sensi dell'art. 65 c. 5 del D.Lgs. 30/2005, tale diritto viene regolamentato tra le parti secondo le disposizioni che seguono.
2. Fondazione Maria Guarino Amor Onlus regolerà autonomamente il diritto all'equo compenso spettante agli inventori che siano propri dipendenti o ad essa comunque riconducibili. La Fondazione Maria Guarino Amor Onlus manleva espressamente l'Università da ogni richiesta economica da questi avanzata contro la stessa.
3. Fondazione Maria Guarino Amor Onlus ha diritto di depositare a sue spese i relativi brevetti, salvo sempre il diritto morale spettante all'inventore di essere riconosciuto autore. La domanda di brevetto verrà depositata a titolarità congiunta tra l'Università degli Studi di Camerino e Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, considerato che il risultato oggetto della suddetta domanda di brevetto è frutto indiscutibile dello Know How che l'Università ha maturato nel



tempo sulle tematiche di cui al presente Contratto e che quindi deve essere valorizzato in sede brevettuale.

4. L'Università, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto a titolarità congiunta cederà tramite atto separato la propria quota di titolarità alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. A tal fine, la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus richiederà alle Autorità Nazionali ed Internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Nel caso di sfruttamento commerciale della domanda di brevetto e del brevetto da essa derivante, la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus è tenuta a darne pronta comunicazione all'Università, e a corrisponderle una royalty in percentuale pari al 10% calcolato sui fatturati lordi relativi allo sfruttamento commerciale per un periodo di 3 anni.
5. L'Università di Camerino avrà diritto d'uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.
6. Qualora la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus decida di non proseguire con la procedura di brevettazione della domanda di brevetto o con il mantenimento del relativo brevetto, dovrà tempestivamente informare in forma scritta l'Università, che avrà un diritto di opzione per ottenere la piena titolarità della domanda di brevetto o del brevetto. Tale diritto di opzione dovrà essere esercitato entro 180 giorni dalla comunicazione scritta della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. Il trasferimento della titolarità della domanda di brevetto o del brevetto sarà a titolo gratuito.
7. Nel caso in cui la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus risponda negativamente o non risponda nel termine ivi indicato alla comunicazione da parte dell'Università di risultati ritenuti innovativi con contestuale richiesta di manifestazione d'interesse alla brevettazione, l'Università potrà procedere al deposito di una domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus.
8. Nel caso in cui l'Università decida di cedere il brevetto o di concedere una licenza d'uso esclusiva sullo stesso, l'Università concederà un diritto di prelazione a favore di Fondazione Maria Guarino Amor Onlus a parità di condizioni rispetto a quelle offerte da terzi.

**Art. 10 Individuazione soggetti con obblighi sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro**

1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..



2. In attuazione Art. 10 del D.M. 363/98 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), il Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute e il responsabile scientifico, come sopra indicati nelle loro funzioni, ai sensi del Regolamento suddetto, vengono individuati come i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e come tali, nei rispettivi ruoli, garantiscono alla ditta l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro nei locali e nelle strutture dell'Università di Camerino dove opererà il personale ai fini del presente rapporto. Allo stesso modo e reciprocamente la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus assume a suo esclusivo onere e carico tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale dipendente e/o parasubordinato della Scuola che, in relazione al presente Contratto, si trovi per qualsiasi ragione presso i locali o le strutture della Committente.
3. La Fondazione Maria Guarino Amor Onlus esonera la Scuola da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto causati dal proprio personale.

#### **Art. 11 Tutela dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna parte autorizza l'altra parte all'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e ne autorizza altresì il trattamento. Ciascuna delle parti autorizza espressamente l'altra parte a comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
2. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (artt. 15-22), nonché dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 12 – Recesso**

1. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto in ogni tempo, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 60 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.



2. Nell'ipotesi di recesso Fondazione Maria Guarino Amor Onlus corrisponderà alla Scuola l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base alla convenzione, al momento del recesso. In ipotesi di recesso, tutti i risultati, anche parziali, fino a quel momento raggiunti in attuazione della presente convenzione dalla Scuola, saranno di proprietà congiunta dell'Università e Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. Alla Fondazione Maria Guarino Amor Onlus dovrà essere consegnata tutta la documentazione relativa entro 30 giorni dalla interruzione del rapporto. Anche in caso di recesso dovranno essere rispettate le condizioni di cui agli art. 8 e 9 del presente Contratto di ricerca.
3. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalla Scuola in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto, se non sui risultati ottenuti come disciplinato all'art. 9 del presente Contratto di ricerca.

#### **Art. 13 – Risoluzione del rapporto**

1. L'inosservanza delle modalità del programma di ricerca definite nell'art. 3 e/o delle successive modalità concordate tra le parti durante l'esecuzione della ricerca, e/o di qualsiasi altro obbligo o condizione espressamente previsto nella presente convenzione a carico delle parti, laddove costituisca causa di grave pregiudizio all'altra parte, comporterà la risoluzione della presente convenzione con le conseguenze di cui al precedente art. 12. La risoluzione di cui al precedente capoverso opererà solo qualora la parte inadempiente non provveda a rimuovere l'inosservanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di formale e motivata contestazione scritta, notificata dalla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 14 – Risoluzione delle controversie**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. In caso di mancata soluzione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di **Macerata**.

#### **Art. 15 – Oneri**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86 concernenti prestazioni soggette ad IVA e resterà a carico del richiedente. Tutte le altre spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico di Fondazione Maria Guarino Amor Onlus ai sensi del R.D. 2440/1923 (come modificato dalla L. 790/75) e s.m.i.



Art. 16 – Modifiche

1. Le disposizioni della presente convenzione potranno essere modificate successivamente solo in forma scritta e da persona munita degli idonei poteri di rappresentanza, sentiti i Responsabili della ricerca.

Letto confermato e sottoscritto.

Pozzuoli/Camerino, Pozzuoli 28/02/2019 \_\_\_\_\_

**Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti  
della Salute  
Università degli Studi di Camerino**

Il Direttore Generale


Dott. Vincenzo Tedesco

  
\_\_\_\_\_ *firma*

**Fondazione Maria Guarino Amor Onlus**


Il Vicepresidente

Dott.ssa Margherita Luongo

  
\_\_\_\_\_ *firma*  
Fondazione Maria Guarino  
Amor Onlus  
Piazza San Giuseppe 1 - 80078 Pozzuoli (Na)  
Cod. Fisc.: 93101340615 - Tel.: 081.5263026  
Info@amoronius.com

Il Direttore della Scuola


Prof. Francesco Amenta

  
\_\_\_\_\_ *firma*

Il responsabile scientifico


Fondazione Maria Guarino Amor Onlus

Dott. ssa Margherita Luongo

  
\_\_\_\_\_ *firma*  
Fondazione Maria Guarino  
Amor Onlus  
Piazza San Giuseppe 1 - 80078 Pozzuoli (Na)  
Cod. Fisc.: 93101340615 - Tel.: 081.5263026  
Info@amoronius.com

Il responsabile scientifico per la Scuola

Prof. Massimo Nabissi

  
\_\_\_\_\_ *firma*




**Ulteriore accettazione e sottoscrizione.**

Università-Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute e Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, così come costituite, dichiarano espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per detti contratti, di aver letto il presente Contratto, del quale ribadiscono la piena accettazione, e pertanto, dichiarano altresì di sottoscrivere specificamente, come sottoscrivono, per ulteriore incondizionata accettazione, anche le clausole stabilite nei precedenti punti: artt. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

Pozzuoli/Camerino, POZZUOLI 28/2/19


**Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti  
della Salute  
Università degli Studi di Camerino**

Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Tedesco


  
\_\_\_\_\_  
firma

**Fondazione Maria Guarino Amor Onlus**

Il Vicepresidente  
Dott.ssa Margherita Luongo

  
Fondazione Maria Guarino  
Amor Onlus  
Pendio San Giuseppe 1 - 80078 Pozzuoli (Na)  
Cod. Fisc.: 93101340615 - Tel.: 081.5263026  
info@amoronlus.com


Il Direttore della Scuola  
Prof. Francesco Amenta

  
\_\_\_\_\_  
firma

Il responsabile scientifico


Fondazione Maria Guarino Amor Onlus

Dott. ssa Margherita Luongo

  
Fondazione Maria Guarino  
Amor Onlus  
Pendio San Giuseppe 1 - 80078 Pozzuoli (Na)  
Cod. Fisc.: 93101340615 - Tel.: 081.5263026  
info@amoronlus.com

Il responsabile scientifico per la Scuola

Prof. Massimo Nabissi

  
\_\_\_\_\_  
firma



